

DENTI E CODICE PENALE

Nello svolgimento dell'attività peritale , o anche solo nel dispiegarsi di semplice curiosità, non è possibile non avvertire un senso di disagio quando si considera la differente rilevanza che i denti assumono sotto il profilo della giustizia penale e di quella civile.

Nella valutazione civilistica, il danno dentale viene misurato in percentuali così esigue, da apparire dissonanti rispetto alla cultura contemporanea e ai suoi sistemi di valore. Tanto per fare un esempio immediatamente comprensibile, la perdita di un dente incisivo centrale superiore ,non vicariabile da alcun strumento protesico, viene valutata dalle vigenti norme di legge (DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 3 luglio 2003 in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 211, Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità , convertito in legge e integrato poi nella legislazione successiva) ,nella percentuale di 1.25 punti percentuali , un numero che ricondotto al suo valore monetario significa da 800 a 1500 €. Valori vicini (1.5%) sono ripresi dal recente “ Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico” a cura di ANDI .Nell'ipotesi in cui non vi sia per il danneggiato la possibilità di sostituire l'elemento dentale mancante, per patologie intercorrenti, grave handicap, odontofobia, allergie multiple o quant'altro ,questa somma costituirebbe il risarcimento di una rilevante penalizzazione sociale ed esistenziale.

Se questo può essere ragionevole in una visione politica e sociale in cui i denti hanno la sola funzione di garantire la nutrizione, e quindi sostenere la capacità lavorativa prevalentemente manuale di una persona, e' evidente che viene del tutto trascurata la sfera emotiva-relazionale che i denti rivestono nel nostro modo di vivere , indipendente e prevalente rispetto alla semplice funzione alimentare .

A questo fa da contraltare la severità con cui il danno dentale viene visto nel codice penale , anch' essa a mio giudizio del tutto anacronistico rispetto alla evoluzione tecnologica e alla sensibilità sociale contemporanea.

Il punto riveste un'importanza cruciale qualora si consideri non solamente la lesione dentale risultante da un fatto doloso, cioè intenzionale da parte di colui che ferisce o lede un'altra persona, ma viceversa da fatto colposo, cioè indipendente dalla volontà del committente .

Eventi del genere accadono spesso nell'adempimento di obblighi di sorveglianza in ambienti scolastici o sportivi. Si consideri a questo proposito la frequenza di incidenti riguardanti minori durante la vita scolastica o nella pratica di discipline non necessariamente pericolose o da contatto. Si tenga inoltre presente il numero di incidenti stradali in cui il viso, la bocca e le arcate dentali sono coinvolte.

Errori professionali ,causa di nocimento ai pazienti, sono purtroppo comuni anche nello svolgimento della pratica professionale odontoiatrica. L'uso della querela come strumento di pressione nei confronti del sanitario, per ottenere risarcimenti più rapidi o più cospicui, è' divenuto prassi forense consueta da parte dei legali di pazienti che ritengono di avere diritti risarcitori dalle conseguenze di presunta malpratica da parte del dentista.

Anche se è prematuro esprimersi al riguardo, è possibile che questo comportamento processuale possa essere modificato dalla applicazione della nuova disciplina della responsabilità medica di prossima approvazione (ddl Gelli-Bianco, n°2224) . Si legge infatti:

«Art. 590-ter. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) -L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».

Senza addentrarci nella complessa struttura della legge e nelle sue possibili criticità, sarà sufficiente ricordare che, nel fondamentale articolo 6, essa introduce modifiche sostanziali alla normativa vigente (legge 189/2012, c.d. Legge Balduzzi), in particolare all'art.3.

"L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve."

In particolare:

1. Dove nella legge 189 si parlava di **"linee guida e buone pratiche accreditate"**, si pone il significativo limite a questo automatismo valutativo del comportamento del medico con la formula, **"salvo le rilevanti specificità del caso concreto"**.
2. Dove la legge 189 non precisava le fattispecie della colpa (imperizia, imprudenza, negligenza), il legislatore circoscrive la portata della norma al comportamento **imperito**.
3. Essa sostituisce alla genericità della dizione **linee guida**, la specificità indicata nell'art. 5 **"..previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."** L'art. 5 continua precisando che **"Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità."**

Nell'attesa di valutare l'impatto che la legge avrà sulla profilo della colpa medica ed odontoiatrica ,si prende qui in esame l'interpretazione del danno dentale da parte della giurisprudenza penale italiana.

LESIONI PERSONALI DOLOSE

Il reato di lesioni personali dolose è previsto dall 'art.582 del CP e dalle aggravanti indicate all'art. 583.

Art. 582.Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583.Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

OOO

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Art. 590 Lesione personale colposa.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

OOO

E' evidente che i denti sono coinvolti nelle due fattispecie previste dalli articoli citati , sia come

- a) "indebolimento permanente di un senso o di un organo"
- b) "deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso "

OOO

INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO

L'esposizione della fattispecie non può prescindere da una breve spiegazione di cosa in medicina legale si intenda per "organo", di cosa si intenda per "indebolimento".

Concetto di organo . Nella disciplina medicolegale e forense in generale l'organo si identifica con la funzione o con il complesso di funzioni svolte da una o più particolari strutture anatomiche. Nel caso specifico dei denti è evidente che essi partecipano a più funzioni, masticatoria, fonatoria , digestiva, estetica, per cui una compromissione delle arcate dentarie può avere ripercussioni molteplici.

Concetto di indebolimento. E' intuitivo che il termine significa riduzione (non abolizione) della funzione di un senso o di un organo . Più controverso è definire l'indebolimento

- a) Rispetto alla quantità minima di menomazione sufficiente per poter asserire che un organo o un senso sono indeboliti permanentemente
- b) Rispetto allo stato anteriore in cui l'organo versava
- c) Rispetto alla possibilità di vicariare la funzione mediante risorse proprie della disciplina odontoiatrica.

a) Rispetto alla quantità minima. A questo proposito la giurisprudenza è categorica e costante nell'indicare la quantità minima di indebolimento d'organo, sufficiente ad integrare la fattispecie, in ciò che apprezzabile, nel senso letterale del termine di "ciò che può essere apprezzato". Si veda:

Cassazione penale sez. IV

Data:18/11/1985

Fonti :Cassazione Penale 1987, 1117

Giustizia penale 1987, II,176

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 c.p., è irrilevante il maggiore o minore grado dell'indebolimento

Vediamo adesso come la giurisprudenza si è comportata nel caso di "indebolimenti" che coinvolgono l'apparato dentale.

1.AVULSIONE DI UN INCISIVO CENTRALE E MOBILIZZAZIONE DI ALTRI DUE

Cassazione penale sez. V

Data:04/10/2013 (ud. 04/10/2013 , dep.23/01/2014)

Numero:3510

“ Sono stati infatti menzionati gli eventi della avulsione completa di un dente incisivo centrale e della mobilitazione di altri due incisivi: una situazione in relazione alla quale, peraltro, appare operativa e calzante la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2, anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo. “

2. FRATTURA DI INCISIVI REFERTATA DA STRUTTURA PUBBLICA

Cassazione penale sez. V

Data:13/02/2013 (ud. 13/02/2013 , dep.21/03/2013)

Numero:13300

“Pretestuoso è, poi, il motivo attinente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p., n. 2 in quanto l'incontrovertita frattura degli incisivi superiori ed inferiori (ricavata dalla documentazione medica di una pubblica struttura) vale ad integrare, secondo quanto riferito nel dato normativo come interpretato dalla pacifica e costante giurisprudenza di legittimità (v. a partire da Cass. Sez. 1, 22 novembre 1966 n. 1463 fino da ultimo a Sez. 2, 3 giugno 2010 n. 32586), l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, posto che la bocca, in cui i denti sono inseriti, costituisce organo non solo della fonazione e della respirazione ma anche della masticazione.”

3.FRATTURA DI INCISIVI REFERTATA DA STRUTTURA PRIVATA

Cassazione penale sez. V

Data:05/02/2013 (ud. 05/02/2013 , dep.26/06/2013)

Numero:27986

"in ordine alla circostanza aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, di cui è stata ritenuta la sussistenza, come evidenziato dalla corte territoriale, alla luce degli esiti della diagnosi sulla natura delle lesioni subite dalla persona offesa effettuata dal medico odontoiatra alle cui cure quest'ultima aveva fatto ricorso il giorno successivo all'aggressione, che si era espresso in tali specifici termini nel relativo referto medico, rilevando numerose fratture dentarie, confermati dalle dichiarazioni della L.P. sulle sue permanenti difficoltà di masticazione ad oltre tre anni di distanza dall'episodio (cfr. p. 3 della sentenza impugnata)."

4.PERDITA DI DUE CANINI

Cassazione penale sez. V

Data:23/11/1983

Fonti :Cassazione Penale 1985, 1544,Giustizia penale 1984, II,481

“La perdita di uno o più denti costituisce indebolimento permanente allorché comporti un'apprezzabile menomazione della funzione masticatoria. (Nella specie: perdita dei due canini superiori che reggevano un apparecchio di protesi).”

5. MOBILITA' DI DUE DENTI

Cassazione penale sez. V

Data:26/10/2012 (ud. 26/10/2012 , dep.11/02/2013)

Numero:6722

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22-2-2012, a conferma di quella emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato R. A. a pena di giustizia per il reato di lesioni personali volontarie, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quantificati in Euro 15.000,00 sulla base della documentazione medica prodotta.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del danno. Deduce la discordanza tra il preventivo di cure mediche prodotto dalla persona offesa, in cui si fa riferimento all'estrazione e all'impianto di quattro denti, e la natura delle lesioni contestate, in cui si parla di mobilità di due denti, nonché l'insufficienza della documentazione prodotta, posto che non viene documentato l'effettivo sostenimento della spesa preventivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

6.DEVITALIZZAZIONE

Sul punto, giova sottolineare che, secondo la giurisprudenza, "anche la devitalizzazione rappresenta una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo un vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa" (Cass. n. 42114 del 4.7.2011, così massimata: "in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato").

Oltretutto, va sottolineato, perché ricordato dal consulente del P.M. (e condiviso dallo stesso dr. C.), come l'alterazione della chiostra dentaria attuata mediante la frattura dell'incisivo ha comportato una debilitazione della funzione incisoria della masticazione, ma anche di quella fonatoria, stante la perdita della euritmia fisiognomica preesistente rispetto all'eloquio.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO.Sezione dei Giudici per le Indagini preliminari.

Data:18/10/2012 (ud. 16/10/2012 , dep.18/10/2012)

7.DEVITALIZZAZIONE

1. Autorità :Ufficio Indagini preliminari Torino

Data:18/10/2012 (ud. 16/10/2012 , dep.18/10/2012)

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 582, 583, co. 1 n. 2 c.p., perché cagionava a V.F. lesioni personali gravi da cui derivava una malattia guaribile in gg. 15 (quindici), colpendolo al volto con un pugno e così procurandogli, tra il resto, la frattura coronale con esposizione pulpare dell'incisivo laterale superiore sinistro.Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un indebolimento permanente dell'organo della masticazione.(frattura coronare dell'elemento 2.2 con esposizione della polpa dentale") (All. 3).Presso il Centro Eccellenza e Assistenza del Lingotto, aveva riscontrato la frattura coronale del 2.2 (incisivo laterale superiore sinistro), tanto che tale dente in data 7.1.2010 è stato sottoposto ad intervento di devitalizzazione.In tale occasione sono state eseguite delle radiografie, in grado di refertare "ampia perdita di sostanza coronale per sequele di frattura traumatica in 2.2 dove è apprezzabile una rima di frattura anche sul versante mesiale in regione cervicale".

Il Dott. S.M. ha ricostruito il moncone del dente fratturato con l'ausilio di un perno endodontico in fibra di carbonio e ha cementato una corona provvisoria in resina.Ma soprattutto, l'elemento fratturato è stato devitalizzato, il che comporta il rischio che nel tempo il dente vada incontro a discromia.

Secondo il consulente della difesa e in relazione ad una prognosi a lungo termine, per il dr. C.(consulente della difesa) rappresenta una circostanza favorevole il fatto che il dente 2.2 è collocato in una zona dell'arcata normalmente soggetta a forze molto minori del resto della bocca, atteso che gli incisivi centrali esplicano maggiormente la funzione di "incisione" del cibo, rispetto a quelli laterali cui appartiene il 2.2. A tale categoria di denti, invero, "in una scala di valutazione della funzione masticatoria ... viene assegnato il valore più basso".

"dichiara M.G. colpevole del reato a lui ascritto e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p. come prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali."

8.SUBLUSSAZIONE E DEVITALIZZAZIONE

Cass. pen., 28-10-1985

Sponsillo

"In tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato."

Cass., sez. V, 04/07/2011, n. 42114

Tale valutazione, peraltro, si colloca in un recente alveo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di lesioni personali, deve ritenersi immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (cfr. B.).

10.PIU' ORGANI INTERESSATI

Cass., sez. V, 2 febbraio 1983, M., in Giust. pen., 1984, II, 34

"Può essere aggravata ai sensi dell'art. 583, 1° comma, n. 2, c. p. anche la lesione consistente nella perdita di uno o più incisivi; i denti incisivi, infatti, possono cooperare alla funzione della masticazione e, in ogni caso, incidere sulla fonazione, perché la mancanza anche solo di uno di essi può impedire o alterare la pronuncia delle dentali e delle sibilanti."

Si veda anche: «può essere aggravata ai sensi dell'art. 583 comma 1 e 2 c.p. anche la lesione consistente nella perdita di uno o più incisivi. I denti incisivi, infatti, possono cooperare alla funzione della masticazione e, in ogni caso, incidere sulla fonazione, perché la mancanza anche solo di uno di essi può impedire o alterare la pronuncia delle dentali e delle sibilanti».

11.PICCOLE APERTURE

Cass., sez. IV, 2 dicembre 1986, D.G., in Cass. pen., 1988, 472:

«se per la contestazione di un'aggravante non è necessaria né una formula specifica ed espressa che la enunci, né l'indicazione della relativa disposizione di legge, è però sempre necessaria l'indicazione del fatto integrante la circostanza in modo da consentire all'imputato di difendersi anche in ordine a tale fatto. Pertanto poiché la perdita di due denti, anche se generalmente integra l'indebolimento permanente della funzione masticatoria, potrebbe in casi particolari non comportare una tale menomazione, non basta indicare la suddetta perdita per ritenere l'indebolimento, ma occorre espressamente indicare quest'ultimo»

Cass., sez. I, 28 ottobre 1985, S., in Cass. Pen., 1987, 316

“la perdita di uno o più denti costituisce indebolimento della masticazione allorché la menomazione anatomica, intesa come diminuzione numerica degli elementi che compongono la chiostra dentaria, si traduce in una apprezzabile menomazione della funzione masticatoria”

b) Rispetto allo stato anteriore. Anche sotto questo aspetto la giurisprudenza è chiarissima. Lo stato anteriore di un organo non ha influenza sul giudizio riguardo alla sussistenza delle aggravanti previste per il reato, con l'unica eccezione rappresentata dalla presenza di un organo talmente deficitario da non essere in alcun modo possibile che il fatto doloso o colposo ne abbia peggiorato la funzione .

“Sussiste la circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l'organo rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore, a nulla rilevando il fatto del minore o maggiore grado della menomazione.”

“Non può escludersi l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione ove, malgrado la preesistente debolezza della dentatura, dal fatto criminoso sia derivata una ulteriore debilitazione dell'organo già debilitato.”

“Si ha lesione grave anche quando sia cagionata una maggiore debilitazione di carattere permanente in un organo già menomato.”

1.PRESENZA DI PROTESI FISSA

Cass. pen. Sez. II, 03-06-2010, n. 32586 (rv. 247979)

“Il ricorso ad una protesi mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una protesi fissa (nella specie: era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell'indebolimento funzionale di un organo, ai sensi dell'art. 583 1° comma, n. 2 c. p., quante volte la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire una attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell'organismo umano.”

2.PARODONTOPATIA

Cass. pen. Sez. V, 27-10-1982

Liberati

Nel caso di lesioni personali, integra l'aggravante di cui all'articolo 583 del c.p , l'aver provocato alla persona offesa (nella specie, con un pugno) la perdita di due denti (nella specie, incisivo e canino superiori di destra) con conseguente indebolimento della funzione masticatoria; a nulla rilevando, in senso contrario, né che la parte lesa abbia sopperito alla mancanza dei denti con una protesi dentaria mobile, giacché la permanenza dell'indebolimento deve essere riferita non alla possibilità dell'uso dei mezzi artificiali, bensì alla normale funzione della masticazione; né che la medesima parte offesa fosse già affetta di "piorrea alveolare", giacché tale circostanza non esclude la sussistenza dell'aggravante, ove dal fatto criminoso sia derivata una ulteriore debilitazione che comprometta maggiormente la funzionalità dell'organo.

3.PASSAGGIO DA PROTESI FISSA A PROTESI MOBILE

App. Bologna, 01-06-1983

Il ricorso ad una protesi mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una protesi fissa (nella specie: era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell'indebolimento funzionale di un organo, ai sensi dell'art. 583 1° comma, n. 2 c. p., quante volte la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire una attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell'organismo umano.

4.PASSAGGIO DA PROTESI MOBILE PARZIALE A PROTESI MOBILE TOTALE

Cass. pen., 17-11-1983

Fiorillo

La perdita di uno o più denti costituisce indebolimento permanente allorché comporti un'apprezzabile menomazione della funzione masticatoria (nella specie: perdita dei due canini superiori che reggevano un apparecchio di protesi).

5.DENTE DEVITALIZZATO

Cassazione penale sez. IV

Data:15/05/2007 (ud. 15/05/2007 , dep.26/06/2007)

Numero:24888

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 6 dicembre 2005, con la quale veniva condannato per i delitti di lesioni personali colpose gravi e di ingiuria.....la violazione degli artt. 583 e 590 c.p.p., e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, in quanto la parte offesa aveva subito una semplice lesione ad un dente già precedentemente ricostruito e devitalizzato, sicché non poteva rinvenirsi un indebolimento di un organo, giacché, secondo le affermazioni del C.T. del P.M. la vittima è in grado di "compiere una normale e prudente masticazione come tutti fanno

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ...

Ed invero le dichiarazioni rese dalla parte offesa hanno avuto indiretti riscontri in altre deposizioni, sono esaminate criticamente dai giudici di merito e sono ritenute esattamente attendibili e suffragate pure dai certificati medici e da risultati della consulenza tecnica, dalla quale appare pure "la frattura dei due denti incisivi superiori con conseguente indebolimento permanente dell'organo della masticazione e della fonazione", secondo costante giurisprudenza di questa Corte, riportata in sentenza, .

6.PICCOLE APERTURE

Cass. pen. Sez. V, 14-05-2003, n. 25279

Pg. in proc. Martinelli

"La perdita di un solo incisivo non riduce la potenzialità funzionale dell'organo masticatorio, tranne che, per le precedenti condizioni di questo, rilevabili mediante un confronto tra lo **stato**

preesistente alla lesione e quello residuo dopo di essa, il predetto incisivo non concorra più alla sua efficiente funzione.”

c)Rispetto alla possibilità di vicariare la funzione. Anche in questo caso si la totale chiusura della giurisprudenza rispetto alla possibilità di un reintegro della funzione mediante protesi

1.UN SOLO DENTE

Crit. Pen., 1985, III, 82

“minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo per aversi indebolimento permanente dell'organo ai sensi dell'art. 583 n. 2 c.p. (nella specie, pur trattandosi della rottura di un solo dente, la Corte ha ritenuto che la protesi non poteva ricostruire interamente la funzionalità dell'organo).

2.UN SOLO DENTE

Cass. pen., 28-10-1985

Anche l'avulsione di un solo dente incisivo è idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 583, prima parte, n. 2, c. p., né l'applicazione della **protesi** dentaria, che può solo consentire l'esercizio della funzione masticatoria, risulta idonea alla reintegrazione dell'organo.

3.UN SOLO DENTE

Cass. pen. Sez. V, 23-11-1983

Li Pira

La perdita di uno o più denti costituisce indebolimento della masticazione allorché la menomazione anatomica, intesa come diminuzione numerica degli elementi che compongono la chiostra dentaria, si traduce in un'apprezzabile menomazione della funzione masticatoria, a nulla rilevando il grado di debilitazione e la possibilità di restauro mediante protesi (nella specie, relativa a ritenuto indebolimento, si era accertato che la parte lesa aveva una dentatura perfetta e che la lesione volontaria aveva comportato l'asportazione di un incisivo).

DEFORMAZIONE / SFREGIO PERMANENTE DEL VISO

Nella giurisprudenza di Cassazione, l'avulsione di uno o piu' denti ha integrato talvolta l'aggravante di lesioni personali gravissime, sotto il profilo dello sfregio.

1. Cass. Pen. Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 9874

“affermando, nel quadro di violenze effettivamente subite ad opera dei predetti, di avere anche subito la avulsione dell’incisivo superiore destro, con conseguente deformazione dell’armonia della simmetria facciale (caratteristiche queste proprie dello sfregio permanente del viso di cui all’articolo 583 codice penale, comma 2, n. 4)”

2.Cass. pen. Sez. IV, (ud. 19/03/2008) 03-06-2008, n. 22159

...a R. M. l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e la perdita di due **denti**... di cui all'art. 583 c.p. per aver cagionato alla parte offesa R. lo **sfregio** permanente del viso...

3.Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/02/2009) 27-04-2009, n. 17765

“...perdita di un **dente** dell'arcata mandibolare, in maniera tale da determinare uno **sfregio** permanente del viso).

4.Corte di appello d Roma , 23.1.56

...la perdita di un dente incisivo superiore e la frattura di quello vicino integrano la circostanza aggravante dello sfregio permanente : E' irrilevante , ai fini della esclusione della circostanza aggravante , che la lesione sia stata riparata o comunque riparabile mediante protesi

CONCLUSIONI

Quanto riportato sopra conferma la costante rigidità nell'accezione del danno dentale da parte della giurisprudenza penale, che , con l'eccezione di sporadiche e limitate aperture, in questo campo non esprime nessuna di quelle interpretazioni innovative che in altri casi hanno fatto la storia della civiltà giuridica del nostro paese. A questo si contrappone la siderale distanza che separa la valutazione civilistica del danno dentale dalla realtà contemporanea.

Estremizzando un po' le cose, è possibile che l'avulsione di un incisivo, magari devitalizzato e parodontosico possa comportare 12 anni di reclusione per il reo e 800 € di risarcimento per la vittima.

Risulta inoltre altrettanto paradossale che la giustizia penale semplicemente ignori le opportunità offerte dalle attuali procedure conservative, implantologiche e protesiche, spesso efficaci oltre che poco o nulla invasive, mentre in campo civile la legge fissa con esattezza tabellare la riduzione del danno dentale ottenuta mediante terapie odontoiatriche “ In linea di massima, anche in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione del singolo elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente ove si tratti di elemento in precedenza integro.”

Questo oscillare fra il troppo e il troppo poco, senza che vi sia una ragionevole terra di mezzo , è costantemente fonte di imbarazzo per il perito, il quale, solitamente, dopo aver spiegato al

danneggiato i parametri del dovuto risarcimento spettantegli, si sente osservato con aria perplessa in attesa della solita domanda :” tutto qui?”